



Prot. n. 288/2022

Visto il Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 contenente “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della scuola formazione superiore*” in vigore dall'8 gennaio 2022;

Visto, in particolare, l'art. 9 *sexies* comma 8 e comma 9 del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 contenente “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19*”, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall'art. 3 del Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1, **che estende l'obbligo** di esibire la certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto Legge n. 52 citato (*green pass base*) previsto per i magistrati, togati ed onorari, e per i giudici popolari anche “**ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato, estranei alle amministrazioni della giustizia**” ad eccezione dei testimoni e delle parti del processo;

Visto l'art. 9 *bis* comma 1 *bis* e comma 1 *ter* del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall'art. 3 del Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1, **che impone a tutti i soggetti che intendono accedere agli Uffici Giudiziari per qualsiasi attività inerente la fruizione dei servizi erogati** dall'Amministrazione (richieste certificati, copie sentenze, ecc.) l'esibizione della certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto Legge n. 52 citato (*green pass base*) dal 1 febbraio 2022;

Rilevato che, dal 15 febbraio 2022, tutti i soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età saranno tenuti ad esibire la certificazione verde Covid-19 comprovante l'avvenuta vaccinazione (*green pass rafforzato*);

Richiamato il provvedimento a firma congiunta del Presidente del Tribunale, del Procuratore della Repubblica e del Coordinatore dell'Ufficio di Sorveglianza del 14 ottobre 2021;

Richiamato il provvedimento a firma congiunta del Presidente del Tribunale, del Procuratore della Repubblica e del Coordinatore dell'Ufficio di Sorveglianza del 10 gennaio 2022;

Sentito il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Varese;

Considerato che sono stati posizionati all'ingresso del Palazzo di Giustizia due lettori di *green pass* (uno dedicato al controllo del cd. *green pass base*, l'altro al controllo del cd. *green pass rafforzato*) con rilascio di scontrino comprovante la validità della certificazione verde sottoposta a controllo e la data di nascita di colui che l'ha esibita;

si dispone quanto segue

1. dal 1 febbraio 2022 nessuno può accedere agli Uffici Giudiziari senza certificazione verde Covid-19, ad eccezione dei testimoni e delle parti del processo;
2. i magistrati, il personale dipendente del Ministero della Giustizia e il personale della Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica sono controllati con le modalità previste nel provvedimento a firma congiunta dei Capi degli Uffici del 14 ottobre 2021 a cui si rinvia;





3. i difensori, i consulenti, i periti, gli altri ausiliari del magistrato, gli appartenenti alle Forze di polizia, i tirocinanti, i fornitori e tutti coloro che comunque accedono al Palazzo di Giustizia di piazza Cacciatori delle Alpi sono tenuti a sottoporsi al controllo del lettore della validità del *green pass base* e a conservare il tagliando rilasciato quale prova dell'avvenuta verifica;
4. il tagliando giustifica l'entrata e la permanenza nel Palazzo di Giustizia per l'intera giornata;
5. il tagliando potrà essere richiesto all'ingresso in aula, nelle cancellerie o comunque all'interno del Palazzo. Coloro che ne risulteranno privi saranno immediatamente invitati ad allontanarsi dal personale preposto al controllo. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento;
6. dal 15 febbraio 2022, coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età saranno tenuti ad esibire la certificazione verde Covid-19 comprovante l'avvenuta vaccinazione e dunque a sottoporre il proprio *green pass* al controllo del lettore dedicato alla verifica della validità della certificazione verde "rafforzata";
7. sono esclusi dall'obbligo di presentazione della certificazione verde Covid-19 le parti del processo e i testimoni, che dovranno documentare tale qualità con l'atto di convocazione (decreto di citazione in qualità di teste o di persona informata sui fatti, invito a presentarsi, decreto fissazione udienza);
8. il personale addetto alla sicurezza avrà cura di vigilare sull'ordinata sottoposizione di tutti alla verifica della validità del *green pass* e di richiedere l'esibizione, nel caso di testimoni e parti del processo che non si sottopongono al controllo automatizzato, dell'atto di convocazione.

Al Giudice di pace di Varese il controllo verrà effettuato dall'addetto alla vigilanza mediante l'*AppVerificaC19*.

Al Giudice di pace di Luino il controllo sarà effettuato dal personale amministrativo presente più alto in grado mediante l'*AppVerificaC19*.

Si comunichi ai Responsabili dei servizi di vigilanza.

Si comunichi al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Varese e al Sindaco di Luino.

Si trasmetta al Presidente della Corte d'Appello e al Procuratore Generale di Milano.

Si pubblichi sui siti istituzionali.

Varese, 31 gennaio 2022

Il Presidente del Tribunale
dott. Cesare Tacconi

Il Procuratore della Repubblica
d.ssa Daniela Borgonovo

Il Coordinatore Ufficio di Sorveglianza
d.ssa Giulia Vassalli